

Costruzione dell'alterità e accoglienza selettiva nelle politiche migratorie europee¹

Patrizia Laurano
Università degli studi dell'Aquila

Barbara Sonzogni
Sapienza Università di Roma

Riassunto

L'articolo analizza le politiche migratorie dell'UE, mettendo in luce il contrasto tra l'accoglienza riservata ai rifugiati ucraini nel 2022 e le misure adottate per migranti provenienti da altre aree. L'applicazione della Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea ha garantito agli ucraini diritti immediati, favorendo un'integrazione rapida grazie alla collaborazione tra Stati membri e cittadini. Tuttavia, per altri migranti l'UE continua a esternalizzare la gestione delle frontiere, affidandola a Paesi terzi con standard di tutela inferiori. In Italia, accordi con Turchia, Libia e Albania hanno limitato gli arrivi ma sollevano gravi questioni etiche e giuridiche. Il contrasto è evidente anche nella crisi tra Polonia e Bielorussia, consumatasi nello stesso periodo dell'emergenza ucraina, dove migranti provenienti dalle regioni mediorientali sono stati respinti. Questa disparità riflette non solo scelte politiche, ma anche percezioni culturali: i rifugiati ucraini sono visti come più vicini all'identità europea, mentre altri incontrano maggiori resistenze. L'UE deve superare questa incoerenza e adottare politiche migratorie più giuste e rispettose dei diritti umani.

Parole chiave: politiche migratorie, doppio standard, esternalizzazione, diritti umani

Abstract. *The paradox of European migration policies between reception and border outsourcing*

The article analyses EU migration policies, highlighting the contrast between the reception of Ukrainian refugees in 2022 and the measures adopted for migrants from other areas. The application of Directive 2001/55/EC on temporary protection has granted Ukrainians immediate rights, promoting rapid integration thanks to the cooperation between Member States and citizens. However, for other migrants the EU continues to outsource border management, entrusting it to third countries with lower protection standards. In Italy, agreements with Turkey, Libya and Albania have limited arrivals but raise serious ethical and legal questions. The contrast is also evident in the crisis between Poland and Belarus, which occurred in the same period as the Ukrainian emergency, where migrants from the Middle Eastern regions were rejected. This disparity reflects not only political choices, but also cultural perceptions: Ukrainian refugees are seen as closer to the European identity, while others encounter greater resistance. The EU must overcome this inconsistency and adopt more just and human rights-respecting migration policies.

Keywords: migration policies, double standards, outsourcing, human rights

DOI: 10.32049/RTSA.2025.3.08

1. Frontiere simboliche e costruzione sociale dell'alterità nelle politiche migratorie europee

L'Unione europea si trova oggi al centro di una crisi strutturale nella gestione delle migrazioni, caratterizzata da una profonda contraddizione tra principi dichiarati e pratiche

¹ Ogni autrice ha contribuito all'analisi e allo sviluppo dei temi trattati nei rispettivi paragrafi, con l'obiettivo di offrire una visione completa e diversificata sul tema centrale dell'articolo. Ai fini di una possibile valutazione scientifica, Patrizia Laurano ha redatto i paragrafi 2 e 5, mentre Barbara Sonzogni ha redatto i paragrafi 3 e 4. Il paragrafo 1 è stato redatto in maniera congiunta.

attuata. La reazione rapida e solidale all'arrivo dei rifugiati ucraini nel 2022 ha mostrato che un sistema di accoglienza umana e coordinata è possibile, ma ha anche messo in luce l'esistenza di un doppio standard nel trattamento dei migranti a seconda della loro origine, status legale e rappresentazione pubblica. Questa disparità evidenzia non solo una tensione interna tra valori e interessi politici, ma riflette anche strutture profonde di categorizzazione sociale e di costruzione sociale della realtà (Berger e Luckmann, 1991).

Le categorie con cui identifichiamo e nominiamo la realtà (ad esempio, rifugiato, clandestino, migrante economico) non sono dati oggettivi, ma costrutti sociali che vengono legittimati e sedimentati attraverso pratiche discorsive e istituzionali. Nel campo migratorio, ciò si traduce nella produzione di etichette e distinzioni che diventano operative nella selezione e nel trattamento differenziale dei soggetti in movimento. Le risposte divergenti nei confronti dei rifugiati ucraini e dei migranti mediorientali o africani possono essere comprese alla luce della costruzione sociale dell'alterità (Wimmer e Glick Schiller, 2002), che ci invita a guardare alla nazionalizzazione dei confini simbolici. La differenza non è un dato biologico o religioso, ma un effetto delle narrazioni identitarie che attribuiscono maggiore prossimità culturale ad alcuni gruppi. Ne derivano politiche selettive che legittimano la solidarietà per i "simili" e la sorveglianza per gli "altri". Questo dispositivo culturale – elaborato anche da Zygmunt Bauman (1991) nella sua riflessione su «modernità e ambivalenza» – è tuttora attivo nelle rappresentazioni politiche e mediatiche dei migranti, che spesso oscillano tra la figura della vittima e quella della minaccia. In questo contesto, la teoria dell'*aspiration-capability framework* (De Haas, 2021) propone un cambio di prospettiva epistemologico, opponendosi alla visione dominante che ritrae i migranti come soggetti passivi da "controllare" o "gestire".

Le politiche migratorie non si limitano a contenere i flussi, ma modellano attivamente le traiettorie migratorie, incentivando alcuni movimenti e impedendone altri, in base a logiche di selettività e gerarchizzazione dell'accesso che configurano quella che Morris (2002) definisce una *civic stratification*, ossia una cittadinanza a più livelli che differenzia i diritti in base al background migratorio, giuridico e razziale. I diritti dei migranti sono modulati in base alla loro posizione all'interno di una gerarchia che distingue tra cittadini, residenti stabili, rifugiati e migranti irregolari. Ciò genera un accesso diseguale alla protezione e alla partecipazione democratica non soltanto in termini di accesso formale ai diritti, ma di pratiche materiali e

simboliche che rendono l'appartenenza diseguale. Le politiche migratorie europee operano come dispositivi che selezionano e legittimano alcuni capitali simbolici, cioè l'insieme di determinati attributi (titoli di studio, cittadinanza, religione, competenze, etc.) che conferiscono legittimità e potere a chi li possiede (Bourdieu, 2000), a discapito di altri. Si pensi, ad esempio, alla preferenza implicita accordata a migranti altamente qualificati (attraverso strumenti come la *Blue Card*) rispetto a migranti economici provenienti da paesi africani o mediorientali, i cui saperi e background culturali non sono riconosciuti come legittimi o desiderabili.

Queste dinamiche si iscrivono inoltre nei meccanismi di chiusura sociale (Parkin, 1979; Weber, 2015), attraverso cui gruppi dominanti (in questo caso gli Stati membri dell'UE) cercano di mantenere privilegi e risorse escludendo altri gruppi, mediante barriere legali, simboliche e culturali. Le frontiere diventano così non solo dispositivi spaziali, ma anche strumenti di classificazione simbolica che distinguono tra chi ha diritto a entrare e chi no, sulla base di criteri che spesso si fondano su percezioni di affinità culturale, valore economico o compatibilità identitaria.

Infine, la categoria di inclusione/esclusione (Luhmann, 1995; Simmel, 2009) consente di analizzare le politiche migratorie come dispositivi ambivalenti: esse non operano esclusivamente attraverso l'espulsione o la chiusura, ma anche attraverso forme di inclusione differenziata, gerarchizzata, condizionata. Il migrante può essere "incluso" nel mercato del lavoro ma escluso dalla cittadinanza, oppure "accolto" in quanto rifugiato ma sottoposto a un regime di controllo e sospetto costante.

In questo quadro teorico, il cosiddetto *doppio standard* europeo – che distingue tra migranti "meritevoli" e "non meritevoli", tra accoglienza e respingimento, tra protezione e criminalizzazione – non è semplicemente un'anomalia politica, ma il risultato di un processo più profondo di costruzione culturale e simbolica dell'alterità. Le politiche migratorie europee, pertanto, devono essere lette come pratiche sociali che, attraverso il linguaggio del diritto e della sicurezza, producono differenze, legittimano disuguaglianze e rafforzano gerarchie. Inoltre, la tendenza degli ultimi anni verso l'esternalizzazione del controllo migratorio introduce una governance a distanza (Lavenex, 2006) che riduce la visibilità politica del controllo, limita la giurisdizione legale dell'UE e crea zone grigie giuridiche.

2. Il mutamento delle politiche migratorie in Europa fino all'insorgere della crisi ucraina

La nostra epoca è stata definita l'«era delle migrazioni» (Pécoud e de Guchteneire, 2007; Castles *et al.*, 2013), a testimonianza della centralità assunta dal fenomeno migratorio a livello globale. Sebbene gli spostamenti umani siano una costante della storia fin dalle origini dell'umanità (Manning, 2013), l'intensità, la velocità e la pervasività dei flussi migratori contemporanei risultano incomparabilmente superiori rispetto al passato, grazie ai progressi nei trasporti, alla globalizzazione economica e alle crisi geopolitiche (De Haas, 2021). Non solo la gestione delle migrazioni è oggi una questione cruciale per l'Europa e il resto del mondo, ma le politiche migratorie influenzano profondamente il dibattito pubblico e i risultati elettorali. In questo contesto, l'immigrazione si configura come un vero e proprio «campo di battaglia» politico e mediatico (Campomori e Ambrosini, 2020), con significative implicazioni per la coesione sociale e le dinamiche democratiche (Geddes e Scholten, 2016).

Dal secondo dopoguerra a oggi, le istituzioni europee e gli Stati membri hanno attraversato differenti fasi di apertura e restrizione delle proprie politiche migratorie, configurando un percorso che rispecchia non solo i mutamenti demografici e le sfide globali, ma anche le differenti tradizioni giuridiche, culturali ed economiche dei paesi europei.

Innanzitutto, lo stesso significato di “politica migratoria” appare multiforme e articolato, comprendendo sia le politiche per l'immigrazione (*immigration policies*), cioè la regolamentazione dell'asilo, dell'ingresso, del soggiorno ed espulsione, del controllo delle frontiere, sia le politiche per gli immigrati (*immigrant policies*), cioè inerenti all'integrazione degli immigrati nei diversi ambiti, giuridico, sociale, culturale ed economico. Secondo Sciortino (2000), è solo dopo l'emblematica data dell'11 settembre del 2001 che tali politiche hanno assunto un assetto stabile e condiviso, orientato a una «chiusura selettiva dei confini» (Ambrosini e Campomori, 2024).

Dal punto di vista storico, fino a metà degli anni Settanta in Europa l'obiettivo della regolamentazione dei flussi migratori era di garantire la forza lavoro necessaria dopo la ricostruzione dalle rovine della guerra, in una prospettiva di temporaneità e contingenza. In questo contesto, numerosi paesi, specialmente in Europa occidentale, adottarono politiche favorevoli all'immigrazione temporanea, attingendo a lavoratori provenienti principalmente

dai paesi del Mediterraneo e dai Balcani, oltre che da ex colonie, con i quali si formulavano accordi bilaterali per garantire il flusso di lavoratori. Questa fase iniziale evidenzia come la sovranità nazionale fosse al centro della regolamentazione, lasciando ai singoli paesi ampio margine di manovra nell'accettazione o nel rifiuto degli immigrati (Geddes, 2011), seppure le differenze tra gli Stati membri in quel periodo erano meno evidenti poiché la maggior parte dei governi era concentrata sulla necessità di superare la crisi post-bellica e il fenomeno migratorio era strettamente legato al contesto economico e alle esigenze ricostruttive (Castles *et al.*, 2013).

A partire, però, dalla crisi petrolifera del 1973, la natura di questa immigrazione cambia, diventando permanente e portando nelle società di accoglienza anche le famiglie degli immigrati. Il mutamento, però, non è tanto il frutto di una scelta politica, quanto l'accettazione di una situazione non desiderata: gli stati europei, infatti, dichiarano di voler attuare una (irrealistica) politica di "zero immigrazione".

Successivamente, la creazione della Comunità economica europea prima e dell'Unione europea poi ha imposto la necessità di armonizzare le politiche migratorie tra i vari Stati membri: il Trattato di Maastricht, firmato nel 1992, rappresentò un punto di svolta fondamentale, introducendo il concetto di cittadinanza europea e ponendo le basi per una collaborazione più strutturata in materia di asilo e immigrazione. Tale trattato segnò l'inizio di un processo che avrebbe portato, negli anni successivi, alla definizione di strumenti normativi condivisi, pur mantenendo, come sottolineano Triandafyllidou (2018) e Hyndman (2000), un mercato divario tra le politiche adottate dai singoli Stati membri. Poco dopo, la formazione dello Spazio Schengen (1995) ha segnato un altro momento fondamentale, poiché ha abilitato la libera circolazione delle persone tra i paesi aderenti, creando nuove opportunità ma anche nuove sfide in termini di controllo dei confini esterni e di gestione dei flussi migratori. Questo sviluppo ha sottolineato l'importanza di un approccio coordinato a livello europeo, nonché la necessità di bilanciare i diritti fondamentali dei cittadini con le esigenze di sicurezza nazionale.

In realtà, a partire dagli anni Duemila, ciò che viene attuato è una politica di selezione della mobilità: nel 2003 la Direttiva 109/CE regola lo status dei soggiornanti di lungo periodo, ai quali sono riconosciuti una serie di diritti e libertà dopo cinque anni di residenza continua e

regolare; nel 2009 (con applicazione obbligatoria per tutti gli stati membri dal 2011) è introdotta la *Blue Card* per lavoratori stranieri qualificati che possono sin da subito portare i propri familiari, ai quali è garantito un immediato accesso al mercato del lavoro; nel 2013 con la Direttiva 86/CE viene regolata la disciplina dei ricongiungimenti familiari.

Il periodo che va dal 2010 in poi ha visto un'accelerazione delle tensioni interne ed esterne legate alla migrazione, specialmente in seguito alle crisi economiche e ai conflitti in Medio Oriente e in Africa. Le politiche migratorie si sono dovute adattare a una realtà in cui il fenomeno non poteva più essere considerato esclusivamente un'opportunità economica, bensì una questione che toccava profondamente il tessuto sociale e culturale dei paesi europei. Le riforme legislative si sono intensificate e, al contempo, si è assistito a una crescente polarizzazione del dibattito pubblico, con posizioni estremamente contrastanti. È in questo contesto che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, ha cercato di rafforzare le competenze dell'UE in materia di migrazione, pur lasciando spazio alla sovranità degli Stati membri in ambiti considerati sensibili come l'asilo e la sicurezza interna. Le differenze sono emerse in maniera particolarmente evidente: mentre alcuni paesi del Nord Europa hanno adottato misure restrittive e di contenimento, molti paesi del Sud, come Italia e Spagna, hanno dovuto fronteggiare l'arrivo massiccio di migranti, mettendo in luce non solo le disparità economiche ma anche le differenze culturali e storiche legate alla tradizione migratoria.

Ciò ha portato alla necessità di rivedere anche il Regolamento di Dublino² (UE, n. 604/2013) nel tentativo di uniformare le procedure per l'esame delle domande di asilo, imponendo ai singoli Stati membri di gestire le richieste in base a criteri predefiniti e nell'ottica di una responsabilità condivisa. Gli accesi dibattiti emersi sia in ambito giuridico che politico hanno evidenziato le profonde divergenze tra gli Stati membri, con paesi come

² Il Regolamento di Dublino è un quadro normativo dell'Unione europea che disciplina la determinazione dello Stato membro responsabile dell'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo. La sua logica di fondo si basa sul principio che il primo Stato dell'UE in cui un richiedente asilo mette piede sia quello competente a esaminare la domanda, salvo eccezioni specifiche legate a vincoli familiari o situazioni di vulnerabilità (Goodwin-Gill e McAdam, 2007). L'evoluzione del Regolamento, dalla prima versione del 1990 fino alla revisione del Regolamento Dublino III (n. 604/2013), ha cercato di rafforzare i meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, ma di fatto ha accentuato squilibri, ponendo un onere sproporzionato sugli Stati di primo arrivo, soprattutto quelli situati ai confini meridionali dell'UE, come Italia, Grecia e Spagna (Guild *et al.*, 2015). Questo ha generato critiche riguardo alla sua effettiva capacità di garantire un'equa distribuzione delle responsabilità e ha alimentato il dibattito su una possibile riforma del sistema (Peers, 2016). Al di là dell'aspetto giuridico, il Regolamento di Dublino ha avuto profonde conseguenze politiche e sociali, influenzando il dibattito sulle politiche migratorie europee e sollevando questioni relative ai diritti dei richiedenti asilo, in particolare per quanto riguarda la detenzione, i respingimenti e la protezione internazionale (Chetail, De Bruycker e Maiani, 2016).

l'Italia e la Grecia che si sono trovati a gestire una quota sproporzionata di arrivi rispetto ad altre nazioni con capacità maggiori di accoglienza.

La crisi dei rifugiati del 2015, in particolare, ha rappresentato un banco di prova per l'Unione europea, mettendo in luce le difficoltà di un sistema ancora fortemente influenzato dalla logica nazionale. Di fronte a un afflusso senza precedenti di richiedenti asilo, l'UE si è trovata a dover affrontare tensioni interne e a mettere in discussione il funzionamento del sistema Dublino, evidenziando la necessità di meccanismi più solidi di solidarietà e riassegnazione tra gli Stati membri. Le istituzioni europee, insieme ai governi nazionali, hanno cercato di riformare il sistema, proponendo strumenti di cooperazione rafforzata e modalità di distribuzione più eque; tuttavia, la riforma del sistema migratorio si è scontrata con posizioni divergenti e resistenze politiche, che hanno rallentato il processo di armonizzazione e accentuato la polarizzazione del dibattito pubblico. La risposta politica è stata frammentata e influenzata da dinamiche interne agli Stati membri, con alcuni governi che hanno favorito una maggiore apertura e solidarietà e altri che hanno adottato misure più dure e restrittive: come sottolineato da Geddes (2011) e Hollifield (2014), l'approccio alla migrazione è strettamente legato a fattori politici e identitari, che variano notevolmente da paese a paese e che rendono difficile una politica univoca a livello continentale.

Parallelamente agli sviluppi normativi, il discorso pubblico e mediatico ha giocato un ruolo determinante nel rimodellare il contesto politico attorno alla migrazione. Nei paesi del Nord Europa, dove storicamente si è registrata una maggiore propensione all'integrazione e all'inclusione sociale degli immigrati, l'approccio è stato orientato verso politiche che favoriscono l'integrazione culturale, l'accesso al mercato del lavoro e la promozione di programmi formativi volti a facilitare l'inserimento dei nuovi arrivati. In contrasto, in alcune realtà del Sud e dell'Est Europa, l'immigrazione viene frequentemente interpretata come una minaccia alla coesione nazionale, portando a politiche più difensive e, in alcuni casi, a retoriche politiche che enfatizzano la protezione dell'identità culturale e la salvaguardia delle risorse interne³. Queste differenze di approccio, che hanno radici storiche e culturali profonde, hanno creato nel tempo un mosaico di politiche migratorie in cui il quadro normativo comune

³ Russell King (2010) ha definito il "modello migratorio Mediterraneo" come un paradigma comune ai paesi dell'Europa meridionale, caratterizzato dalla transizione da paesi di emigrazione a paesi di immigrazione e da dinamiche socio-economiche simili (Venturini, 2001; Germani, 2001; Ambrosini, 2018).

spesso si scontra con le specificità locali (Triandafyllidou, 2018).

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il dibattito sull'immigrazione è strettamente legato a quello dei diritti. L'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani. La proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 2000, successivamente rafforzata dal Trattato di Lisbona (2009), ha imposto agli Stati membri l'obbligo di rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti degli immigrati e dei richiedenti asilo. Questo orientamento ha contribuito, almeno teoricamente, a spostare l'attenzione dalle sole esigenze di controllo e sicurezza a una visione più umanitaria e inclusiva della migrazione. Nella pratica, tuttavia, l'implementazione di tali principi si è scontrata con la realtà dei flussi migratori e con la pressione delle opinioni pubbliche. La tensione tra la necessità di garantire la sicurezza interna e l'impegno a rispettare i diritti fondamentali ha caratterizzato molte delle recenti riforme legislative⁴, come quelle volte a rafforzare i controlli alle frontiere attraverso il supporto di agenzie quali Frontex⁵, cercando di non compromettere gli standard minimi di protezione umana (Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, 2000).

Nel contesto legislativo, le recenti proposte di revisione dei regolamenti esistenti, unitamente ai dibattiti in corso sul futuro del sistema di asilo europeo, indicano chiaramente che il tema non ha ancora trovato una soluzione definitiva e che le politiche migratorie continueranno a essere oggetto di intense discussioni. L'introduzione di nuove tecnologie, l'adeguamento delle normative in materia di sicurezza e la necessità di rispettare gli standard internazionali in termini di diritti umani rappresentano elementi che spingeranno ulteriormente il processo di riforma. In questo senso, le istituzioni europee sono chiamate a svolgere un ruolo di mediazione, cercando di coniugare le esigenze di controllo dei confini con la necessità di proteggere e valorizzare i principi fondamentali su cui si basa il progetto europeo (Trattato sul funzionamento dell'unione europea, 2012). Con questo obiettivo, il 14 maggio 2024, l'Unione europea ha adottato il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, che

⁴ Di questo aspetto si tratterà nel paragrafo successivo.

⁵ Frontex, formalmente nota come Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, è un'istituzione dell'Unione europea incaricata di assistere gli Stati membri e i paesi associati Schengen nella gestione e nel controllo delle frontiere esterne dell'UE. Fondata nel 2004 e con sede a Varsavia, Polonia, l'agenzia ha il compito di coordinare le operazioni congiunte alle frontiere, supportare le operazioni di rimpatrio e fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri.

rappresenta un tentativo ambizioso di riformare le politiche migratorie dell'Unione europea. Il Patto è formato da un insieme di dieci regolamenti e direttive volto a riformare le politiche migratorie e di asilo all'interno dell'Unione. L'obiettivo è creare un sistema più equo ed efficiente, affrontando le sfide legate alla migrazione attraverso un approccio integrato che combina solidarietà e responsabilità tra gli Stati membri. Uno degli elementi chiave è l'introduzione di un meccanismo di solidarietà vincolante, attraverso il quale gli Stati membri si sostengono reciprocamente per alleviare la pressione migratoria su quelli maggiormente esposti (come i paesi situati alle frontiere esterne dell'UE), sia accogliendo richiedenti asilo, sia contribuendo finanziariamente o offrendo altre forme di supporto. Il calcolo del contributo di ciascuno Stato si basa su criteri oggettivi, quali la dimensione della popolazione e il prodotto interno lordo (Consiglio dell'Unione europea, 2024).

Il Patto introduce anche procedure accelerate per l'esame delle domande di asilo alle frontiere esterne, con l'obiettivo di distinguere rapidamente tra coloro che hanno bisogno di protezione internazionale e coloro che non ne hanno diritto. Questa distinzione mira a garantire una gestione più efficiente dei flussi migratori e a prevenire l'immigrazione irregolare, ma tali metodi hanno sollevato preoccupazioni riguardo al rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, come l'accesso a procedure eque e la protezione contro il respingimento (art. 33 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati di Ginevra). Un altro aspetto rilevante è il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi, al fine di prevenire la migrazione irregolare e facilitare i rimpatri. Questo include accordi per la gestione congiunta delle frontiere e programmi di sviluppo nei paesi di origine e transito dei migranti. Tali collaborazioni sollevano questioni etiche e giuridiche, specialmente quando coinvolgono paesi con standard di diritti umani discutibili.

La riforma del sistema di asilo prevede anche la creazione di un quadro comune per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, stabilendo standard uniformi in tutta l'Unione. Questo mira a garantire condizioni di vita dignitose e a prevenire disparità tra gli Stati membri, che potrebbero incentivare movimenti secondari dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.

Nonostante gli obiettivi dichiarati, il Patto ha suscitato dibattiti accesi tra gli Stati membri e all'interno della società civile. Alcuni paesi, come l'Ungheria e la Polonia, hanno espresso la

loro opposizione, ritenendo che le misure proposte possano compromettere la sovranità nazionale in materia di migrazione; mentre organizzazioni per i diritti umani hanno criticato l'approccio del Patto, sostenendo che potrebbe limitare l'accesso effettivo alla protezione internazionale e mettere a rischio i diritti fondamentali dei migranti.

3. La Direttiva europea 2001/55: attuazione, disparità e strategie di protezione multilivello

Un cambiamento significativo nelle politiche migratorie dell'Unione è rappresentato dalla posizione assunta sull'accoglienza dei profughi ucraini in seguito all'invasione russa del febbraio 2022. Per la prima volta, infatti, è stata attivata la Direttiva 2001/55/CE, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (Skordas, 2016). Si tratta di una «procedura di carattere eccezionale che garantisce [...] una tutela immediata e temporanea» (art. 2). Come indicato dalla stessa Direttiva, gli scopi principali sono così identificati: 1) evitare che un elevato numero di persone che si trovano nella stessa condizione vengano sottoposte ad un esame individuale rispetto alla loro richiesta di protezione, facendo sì che i profughi possano subito «godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione»; 2) fare in modo che gli Stati accolgano «con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea», indicando la propria capacità di accoglienza in termini numerici e generali (Schiavone, 2022b).

Più nel dettaglio, l'attuazione della protezione temporanea avviene tramite una decisione del Consiglio dell'Unione europea che conferma un afflusso massiccio di sfollati nell'Unione e indica i gruppi di persone che necessitano di protezione; ha durata di un anno, può essere rinnovata di sei mesi e, poi, di altri sei e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, per un totale di tre anni; la stessa può concludersi se il Consiglio considera sicuro il rimpatrio degli sfollati nei loro paesi di origine. Infine, gli Stati membri devono assicurarsi che gli sfollati siano disposti ad entrare nel loro territorio.

Gli effetti della protezione temporanea in termini di diritti di cui godono i beneficiari di protezione temporanea sono diversi. Tra i principali, si ricordano: ottenere un titolo di soggiorno, valido per tutta la durata della protezione, e, all'occorrenza, i visti necessari (in tempi brevi e a costo ridotto); essere informati in una lingua a loro comprensibile delle norme inerenti la protezione temporanea; esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo; per gli adulti, ricevere supporto per accedere al lavoro e alla formazione professionale; per i minori, accedere al sistema educativo; ricevere alloggio (o i mezzi per ottenere una abitazione); beneficiare dell'assistenza socio-sanitaria e di contributi per cure mediche e per il sostentamento; infine, avere il diritto al ricongiungimento nello stesso Stato europeo se membri del medesimo nucleo familiare hanno conseguito protezione temporanea in diversi Stati, o se alcuni membri della famiglia non si trovano ancora nell'Unione.

Una prima riflessione riguarda l'anno di introduzione della Direttiva, il 2001, all'indomani del conflitto della ex Jugoslavia con l'intento di risolvere il problema degli sfollati del Kosovo (Cervesato e Vindigni, 2022) ma, nonostante richieste di applicazione già dal 2011, non è stata attivata (İneli-Ciğer, 2016) durante le successive crisi siriana del 2015 e afghana del 2021. Solo con l'inizio della guerra in Ucraina del 2022 questo strumento, rimasto nell'ombra per due decenni, è stato applicato per la prima volta dall'Unione europea. Il 24 febbraio 2022, infatti, a seguito dell'invasione su ampia scala dell'Ucraina da parte della Russia, il Consiglio europeo ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382, entrata in vigore il 4 marzo 2022, giorno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. Nel caso del conflitto in Ucraina, che ricade perfettamente all'interno dello scopo di applicazione della Direttiva, le istituzioni dell'Unione sono state in grado di superare le divergenti posizioni che nel passato ne avevano impedito l'adozione (Scissa, 2022a).

Una seconda riflessione rimanda all'ambito di applicazione soggettivo della Decisione 2022/382 che, di fatto, crea una "solidarietà diseguale", distinguendo tra categorie di richiedenti nell'accesso alla protezione. Tra questi è possibile identificare: persone ammesse con certezza all'esercizio della protezione temporanea (cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e familiari che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal beneficiario); individui soggetti alla discrezionalità delle decisioni degli Stati membri (categorie di sfollati che provengono dalla medesima area geografica e sono fuggiti per le

stesse ragioni, come coloro che soggiornavano regolarmente in Ucraina con un permesso di soggiorno diverso da quello permanente e i loro familiari, che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine); soggetti che con buona probabilità non saranno ammessi all'istituto (cittadini di Stato terzo o apolidi irregolarmente presenti in Ucraina e i richiedenti protezione internazionale in Ucraina) (Scissa, 2022b). Un simile potere discrezionale sull'ambito di applicazione, oltre a creare una pericolosa stratificazione nell'accesso alla protezione, rischia anche di avere ripercussioni sulla ripartizione degli oneri degli Stati membri (Di Pascale, 2023). Inoltre, sembra violare il diritto internazionale dei rifugiati, secondo cui la protezione dev'essere accordata senza alcun tipo di discriminazione o distinzione su base etnica, nazionale o di status giuridico (Scissa, 2022a).

Alla luce di quanto esposto, si può dire che la crisi ucraina abbia avuto un impatto sulle politiche di immigrazione nel più ampio contesto europeo? La letteratura a tale riguardo presenta delle posizioni non sempre concordi.

Innanzitutto, l'accordo raggiunto sull'attivazione della Direttiva in materia di protezione temporanea per i rifugiati ucraini dimostra che essa non è stata utilizzata nelle passate crisi migratorie non perché lo strumento presentasse delle vere o presunte criticità, ma più semplicemente per mancanza di una volontà politica specifica (İneli-Ciğer, 2022). Collocandosi nella fase iniziale del processo di costruzione di un sistema unico di asilo in Europa, nella Direttiva va vista una lungimiranza che nel contesto europeo degli ultimi anni è andata affievolendosi, fino a spegnersi, a favore di una situazione critica caratterizzata da un indebolimento del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati nella gestione dei rifugiati.

La triste storia della Direttiva 55, che forse rinasce proprio sul finire dei suoi giorni, racchiude in sé tutte le contraddizioni di un'Europa che si è sempre più allontanata dai suoi valori fondanti. La sua tardiva applicazione, di cui, per ironia della storia usufruiranno proprio quei paesi dell'Europa dell'Est che più hanno messo in atto politiche estreme, deve rappresentare un segno di cambio di direzione rispetto alle proposte sbagliate avanzate dalla Commissione nel cosiddetto Patto per l'immigrazione del settembre 2020, per tornare a fondare il sistema comune di asilo su un effettivo rispetto del principio di solidarietà e di condivisione delle responsabilità (Schiavone, 2022a, p. 3).

L'adozione della Decisione di esecuzione rappresenta

una storica ed inedita apertura all'attuazione del principio di burden-sharing in materia di immigrazione e asilo. Senza dubbio, data l'approvazione all'unanimità, offre prova della convergenza di intenti degli Stati membri, rappresentando una novità assoluta che ridefinisce il concetto di solidarietà, riconoscendo la scelta e le attitudini del singolo come elementi degni di valutazione nella definizione di politiche migratorie. Riconoscimento di dignità della scelta negato, in tutti questi anni, agli esuli non provenienti dal nostro continente (Porchia, 2022, p. 6).

Tuttavia, «sarebbe superficiale vedervi la nascita di un incondizionato e rinnovato spirito di solidarietà in ambito migratorio. Sembra piuttosto trovarsi di fronte ad una sorta di “inevitabilità” dell'adozione della decisione» (Porchia, 2022, p. 8).

Sebbene non senza problematicità, quindi, l'attuazione della Direttiva rappresenta già in sé un primo elemento positivo importante, e certamente l'accoglienza introdotta si è mostrata diversa rispetto alle tradizionali politiche migratorie, proponendo un modo nuovo di pensare alla gestione dei profughi. Per questo, il caso ucraino può ritenersi un precedente positivo al fine di riflettere sull'opportunità di un cambio di paradigma nelle politiche migratorie dell'UE. Permangono, però, le criticità che hanno interessato il «doppio standard» europeo di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati a seconda della loro provenienza (Morgese, 2022). Secondo Crescenzi (2022), motivi della mancata applicazione in casi come la crisi siriana sono essenzialmente di carattere culturale e geopolitico e attengono alla forte resistenza da parte degli Stati europei ad accogliere persone di origine prevalentemente islamica. È innegabile una differenziazione nel trattamento dei rifugiati ucraini rispetto ad altre crisi migratorie precedenti, contraria allo Stato di diritto e ai valori fondamentali dell'art. 2 del Trattato dell'Unione europea (Correra, 2023).

4. Evoluzione delle politiche migratorie europee: limitazioni, esternalizzazione e questioni etiche

Il Centro di politica europea (CEP) ha discusso come la guerra in Ucraina abbia portato alla luce il «doppio standard» nell'accoglienza dei migranti, richiedenti asilo e immigrati irregolari nei paesi dell'UE e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha evidenziato preoccupazioni riguardo alle violazioni dei diritti umani alle frontiere dell'UE, sottolineando la necessità di trattare tutti coloro che si trovano alle frontiere in modo equo e rispettoso. Ciò emerge ancora più chiaramente confrontando la risposta all'emergenza ucraina con le politiche migratorie europee degli ultimi anni, che hanno visto un aumento delle restrizioni e una maggiore attenzione all'esternalizzazione della gestione dei flussi migratori (Jacqué, 2024). Questo fenomeno è strettamente connesso alla crescente influenza di partiti nazionalisti e movimenti anti-immigrazione, che in molti Stati membri dell'Unione europea hanno acquisito un ruolo predominante nel dibattito politico e pubblico. Secondo il Migration Policy Institute (2023), un think tank internazionale e indipendente che analizza le politiche migratorie a livello globale e mira a creare sistemi migratori più equi, sicuri e gestibili sia per i migranti che per le comunità ospitanti, le attuali strategie includono il rafforzamento dei controlli alle frontiere e l'introduzione di accordi bilaterali con paesi terzi per la gestione dei flussi migratori.

Al riguardo, uno degli esempi più rappresentativi è il controverso *Rwanda Asylum and Immigration Act*, approvato dal governo britannico nel 2024 (Caravale, 2024). Questo piano prevede il trasferimento dei richiedenti asilo in Rwanda per la gestione delle loro richieste d'asilo, una misura che ha suscitato forti critiche da parte delle Nazioni Unite e di organizzazioni come Amnesty International. Il principio su cui si basa è che il Regno Unito non sia obbligato a esaminare direttamente le richieste d'asilo, trasferendo il compito a un paese terzo considerato "sicuro" (Agenzia dell'unione europea per l'asilo, 2024). Tuttavia, questa pratica rischia di violare il principio di *non-refoulement* sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che vieta il rimpatrio forzato di persone verso paesi in cui potrebbero subire persecuzioni, torture o trattamenti inumani (FRA, 2021).

Inoltre, Human Rights Watch (2024a) ha denunciato le condizioni di vita nei campi di accoglienza rwandesi, raccogliendo le denunce di abusi e maltrattamenti registrati nei centri che non rispettano gli standard minimi previsti dalle normative internazionali sui diritti umani. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha espresso preoccupazioni in merito a queste pratiche, invitando gli Stati membri dell'UE ad adottare approcci più umani e rispettosi delle convenzioni internazionali.

Un ulteriore fattore da considerare è la crescente pressione esercitata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Secondo il rapporto annuale del 2023, l'Agenzia ha intensificato le operazioni di pattugliamento nel Mediterraneo, adottando politiche sempre più militarizzate per il controllo delle frontiere (Frontex, 2023). Tuttavia, queste misure hanno portato a numerose denunce di respingimenti illegali e violazioni del diritto di accesso alla procedura d'asilo, in palese violazione del diritto internazionale.

La tendenza all'esternalizzazione delle procedure di gestione dei migranti rientra in una più ampia strategia adottata da diversi paesi europei nel tentativo di contenere i flussi migratori e di ridurre la pressione sui propri sistemi interni di asilo e accoglienza. Anche l'Italia, recentemente, ha seguito un approccio simile, stipulando una serie di accordi bilaterali con l'Albania per l'istituzione di centri di trattenimento per migranti sul territorio albanese. Questi centri mirano a contenere e processare le richieste di asilo fuori dai confini italiani, riducendo il numero di persone che accedono direttamente al territorio nazionale per presentare domanda. Tuttavia, tali pratiche sollevano una serie di preoccupazioni sia sul piano legale che etico. L'accordo solleva diverse questioni di legittimità costituzionale e di conformità al diritto dell'Unione europea. Anche in questo caso, la delocalizzazione delle procedure di asilo in un paese terzo come l'Albania potrebbe violare il principio di *non-refoulement* stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (Goodwin-Gill e McAdam, 2007; Mole e Meredith, 2010; Benvenuti, 2011) e inoltre la Corte di giustizia dell'unione europea ha stabilito che gli Stati membri non possono classificare un paese terzo come sicuro se le condizioni di sicurezza non sono uniformemente garantite su tutto il suo territorio.

Diversi rapporti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) e del Consiglio d'Europa, poi, pongono interrogativi rilevanti riguardo alla tutela dei diritti fondamentali dei migranti in questi centri per quanto riguarda le condizioni di vita

(sovraffollamento, carenza di servizi sanitari e scarsa protezione contro maltrattamenti e abusi); la trasparenza delle procedure (rischio di compromettere il principio fondamentale del giusto processo); l'accesso al monitoraggio indipendente da parte delle organizzazioni internazionali e delle ONG.

Il rischio è che tali pratiche portino a una riduzione delle responsabilità statali nei confronti dei rifugiati, trasferendo l'onere a paesi terzi, spesso meno attrezzati per garantire una protezione adeguata (Gibney, 2004; Hathaway, 2005; Migration Policy Institute, 2024). Infine, è stato evidenziato il rischio di una graduale erosione del rispetto per i diritti umani nel contesto delle politiche migratorie europee (Costello, 2016). Sia l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (2024) che il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (2024) hanno espresso preoccupazione per le condizioni in cui vengono trattenuti i migranti nei centri esternalizzati, sottolineando la mancanza di trasparenza e il rischio di trattamenti inumani o degradanti.

Questa strategia richiama l'accordo UE-Turchia del 2016, che prevedeva il trattenimento dei migranti in Turchia in cambio di finanziamenti, liberalizzazioni dei visti e altre concessioni politiche (Gatti e Ott, 2019). L'accordo ha effettivamente ridotto gli arrivi sulle coste greche, ma le critiche si sono concentrate sulle condizioni dei campi di accoglienza turchi e sulle difficoltà nell'accesso alle procedure di asilo. Al riguardo, anche Human Rights Watch (2023) ha sottolineato che molti rifugiati sono rimasti bloccati in condizioni disumane e senza possibilità di ricorso legale. L'UE ha stanziato 6 miliardi di euro attraverso lo *Strumento per i rifugiati in Turchia*, destinati a progetti umanitari e di sviluppo per migliorare le condizioni di vita dei rifugiati e delle comunità ospitanti, tuttavia, alcuni studiosi hanno evidenziato che la Turchia potrebbe non essere considerata un "paese terzo sicuro" ai sensi del diritto internazionale, mettendo in discussione la legittimità dei rimpatri forzati. A distanza di anni, l'efficacia e la moralità dell'accordo continuano a essere oggetto di dibattito ma finora è stato sempre rinnovato e appare destinato a rinnovarsi ulteriormente.

Un caso ancora più controverso è rappresentato dal Memorandum d'Intesa tra Italia e Libia del 2017⁶, che fornisce sostegno alle autorità libiche nel contrasto all'immigrazione illegale, al

⁶ Già nel 2010, l'UE e la Libia avevano avviato negoziati per un accordo quadro di cooperazione, che includeva aspetti legati alla migrazione. In particolare, il Parlamento europeo, in una risoluzione del 20 gennaio 2011, invitava il Consiglio e la Commissione a proporre assistenza alla Libia per affrontare la tratta di esseri umani, con particolare

traffico di esseri umani e al contrabbando. Nonostante le intenzioni dichiarate di prevenire le morti nel Mediterraneo, questa politica ha esposto migliaia di migranti a gravi violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione libici, documentate da numerosi rapporti internazionali (Amnesty International, 2024).

A livello di politica interna, negli ultimi anni, numerosi Stati membri dell'Unione europea (Polonia e Ungheria *in primis*) hanno implementato misure sempre più rigide per il controllo delle frontiere. Durante la crisi al confine tra Polonia e Bielorussia nel 2022, migliaia di persone provenienti principalmente dal Medio Oriente e dall'Africa sono state respinte in condizioni estremamente precarie. Questa crisi, orchestrata dal regime di Aleksandr Lukashenko, ha visto i migranti utilizzati come strumenti di pressione geopolitica nei confronti dell'UE. Le immagini dei migranti bloccati nei boschi, senza cibo né riparo, hanno suscitato indignazione internazionale mentre parallelamente l'Europa accoglieva a braccia aperte i profughi ucraini. Inoltre, ha sollevato interrogativi sul mutamento della funzione dei centri sorvegliati per stranieri: ad esempio, il 7 settembre 2023, una donna impegnata nella distribuzione di aiuti umanitari ai migranti in viaggio dalla Bielorussia verso l'Unione europea è stata arrestata. Le è stato contestato il reato di aver guidato un'organizzazione criminale, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare per aver facilitato il passaggio illegale del confine polacco (Spinelli, 2023).

Nonostante la dubbia coerenza dell'operato dell'UE rispetto ai suoi principi fondamentali, le misure di respingimento sono proseguite. In particolare, le autorità polacche sono state accusate di respingimenti spesso violenti nei confronti dei migranti che tentavano di attraversare il confine, senza considerare le loro necessità di protezione (Human Rights Watch, 2024b). Parallelamente, l'Ungheria ha adottato politiche migratorie restrittive (Internazionale, 2015), giustificate da una retorica nazionalista che dipinge i migranti come minacce alla sicurezza nazionale. Il governo ungherese ha implementato misure severe, tra cui la costruzione di barriere fisiche lungo i confini e l'introduzione di leggi che criminalizzano l'assistenza ai richiedenti asilo. Già la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla situazione in Ungheria ha messo in luce le evidenti preoccupazioni riguardo allo

attenzione alla protezione di donne e bambini, e a migliorare le condizioni dei migranti presenti illegalmente nel paese (Raccomandazione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 destinata al Consiglio sui negoziati riguardanti l'accordo quadro UE-Libia 2010/2268(INI)).

stato di diritto e ai diritti fondamentali in Ungheria, inclusa la gestione dei flussi migratori e le restrizioni imposte alle organizzazioni che assistono i migranti, tanto che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel 2021, ha stabilito che la legislazione ungherese, nota come "Stop Soros", viola le direttive dell'UE sulle procedure e sull'accoglienza dei richiedenti asilo (Colombo, 2021; Amnesty International, 2021). Nel settembre 2022, il Parlamento europeo (2022) ha adottato un'ulteriore risoluzione esprimendo preoccupazione per l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte dell'Ungheria.

Di particolare interesse è anche il caso tedesco. La Germania, infatti, ha intrapreso un percorso di riforma delle proprie politiche migratorie che oscillano tra l'apertura verso l'immigrazione qualificata e l'adozione di misure più restrittive in risposta a pressioni politiche interne (The Times, 2024). Così, da un lato, nel 2023, il governo tedesco ha introdotto una nuova legge sull'immigrazione volta a rendere il paese più attraente per lavoratori qualificati, con l'intento di facilitare l'ingresso di professionisti stranieri per colmare le carenze nel mercato del lavoro tedesco e, contemporaneamente, è stato presentato un disegno di legge per semplificare l'ottenimento della cittadinanza, riducendo i tempi e le procedure necessarie per gli immigrati integrati (Pichler, 2023). Dall'altro lato, tuttavia, nel 2024, a seguito di un aumento delle tensioni politiche e dell'ascesa di partiti di estrema destra, il dibattito pubblico si è focalizzato sulla necessità di controllare più rigidamente i flussi migratori. Fatto che ha portato a proposte per intensificare i controlli alle frontiere e aumentare i rimpatri dei migranti irregolari (Bortoletto, 2024) al punto che, nel gennaio 2025, l'Unione Cristiano-Democratica (*CDU*), sotto la guida di Friedrich Merz, ha presentato al *Bundestag* una mozione per un piano in cinque punti che prevedeva misure più severe in materia di asilo e migrazione⁷. Questa proposta, che mirava a rafforzare i controlli alle frontiere e a detenere o respingere coloro che erano in possesso di documenti irregolari, anche se richiedenti asilo, ha avvicinato la *CDU* alle posizioni dell'Alternativa per la Germania (*AfD*), partito di estrema destra noto per le sue politiche anti-immigrazione⁸.

⁷ Queste riforme riflettono un tentativo di risposta alle crescenti preoccupazioni della popolazione riguardo all'immigrazione clandestina e alla sicurezza interna. Un sondaggio condotto da ARD *DeutschlandTrend* nel novembre 2023 ha rilevato che il 44% dei tedeschi considera l'immigrazione clandestina uno dei principali problemi del paese (Carbonaro, 2023)

⁸ Nelle elezioni del 23 febbraio 2025, l'*AfD* ha ottenuto il 20,8% dei voti conseguendo il miglior risultato dal secondo dopoguerra, migliorando il risultato dell'ultima elezione federale del 2021 (10,2%) e delle elezioni europee del giugno 2024 (15,9%).

Sebbene, al riguardo, il cancelliere Olaf Scholz e altri esponenti politici si siano espressi sottolineando come tali misure non fossero in linea con le leggi europee (Caglioti *et al.*, 2025), appare evidente come la questione migratoria sia diventata centrale nel dibattito politico tedesco e che la collaborazione tra *CDU* e *AfD* su proposte legislative riguardanti l'asilo e la migrazione abbia segnato una svolta significativa nella politica tedesca, che ha influenzato le strategie dei principali partiti per le elezioni federali del 2025, in cui l'*AfD* ha basato buona parte della sua campagna elettorale sulla proposta di espulsione di massa degli stranieri dal paese (la cosiddetta *remigration*⁹).

D'altro canto, anche tra i partiti di sinistra che hanno storicamente sostenuto politiche migratorie inclusive, il panorama politico tedesco ha visto emergere nuove formazioni che combinano elementi di sinistra con posizioni più restrittive sull'immigrazione. Esempio significativo è rappresentato dal *Bündnis Sahra Wagenknecht* (BSW), fondato nel gennaio 2024 da Sahra Wagenknecht, ex esponente di spicco del partito *Die Linke*. Il BSW si distingue per una piattaforma che unisce politiche economiche di sinistra a una visione critica dell'immigrazione di massa, opponendosi alle politiche ecologiste e al sostegno all'Ucraina nel conflitto con la Russia. La fondazione del BSW riflette una frattura all'interno della sinistra tedesca riguardo alle politiche migratorie: mentre partiti come *Die Linke* i Verdi e il Partito Socialdemocratico (SPD), continuano a promuovere politiche più inclusive continuano a sostenere un'accoglienza aperta e politiche di integrazione, il BSW pone l'accento sulla protezione dei lavoratori locali e sulla limitazione dell'immigrazione, temendo che un'eccessiva apertura possa compromettere le condizioni socio-economiche interne.

5. Sfide e contraddizioni: l'Unione europea tra integrazione e resistenze

L'Europa, insomma, sembra trovarsi in un momento decisivo della sua storia per quanto riguarda l'azione politica rispetto al tema delle migrazioni. Se da un lato, la risposta alla crisi

⁹ Se inizialmente il termine *remigration* indicava il ritorno volontario di una persona migrante nel proprio paese di origine, oppure una seconda migrazione dopo un primo spostamento (King e Kuschminder, 2022), negli ultimi anni è stato adottato da movimenti e partiti di estrema destra in vari Paesi europei (Austria, Francia, Italia) per promuovere politiche di rimpatrio forzato delle persone straniere la cui presenza è ritenuta problematica, anche se in possesso del permesso di soggiorno.

ucraina dimostra che è possibile adottare politiche di accoglienza efficaci e rispettose dei diritti umani quando vi è una volontà politica condivisa, dall'altro, le pratiche di esternalizzazione e respingimento evidenziano come l'UE non sempre rispetti i suoi stessi principi fondamentali. Questa situazione ha messo in evidenza un palese “doppio standard” nella politica migratoria europea. Da un lato, i rifugiati ucraini sono stati accolti con politiche inclusive e sostegno umanitario diretto; dall'altro, migranti e rifugiati provenienti da altre regioni hanno subito respingimenti e abusi, in violazione del diritto internazionale. Tale disparità riflette non solo differenze geopolitiche, ma fa emergere quanto percezioni culturali e sociali influenzino le politiche migratorie. I rifugiati ucraini vengono frequentemente percepiti come “simili” agli europei, mentre i migranti provenienti da altre aree geografiche sono spesso rappresentati come “altri”, generando una maggiore opposizione politica e sociale. Questa dinamica riflette i meccanismi descritti dalla teoria della costruzione sociale dell'alterità, secondo cui la categorizzazione dei migranti si basa prevalentemente su criteri simbolici e culturali, piuttosto che su fondamenti giuridici o umanitari. La distinzione tra soggetti “accettabili” e “problematici” risulta pertanto il prodotto di processi di classificazione impregnati di valenze culturali e politiche, e non di giudizi neutri o oggettivi.

Ciò trova conferma nell'ascesa, negli ultimi anni, dei movimenti e dei partiti anti-immigrazione in Europa, che hanno influenzato non solo il dibattito pubblico ma anche l'elaborazione delle normative in materia. In diversi Paesi, le pressioni politiche hanno portato all'introduzione di leggi più restrittive sull'asilo e sull'ingresso dei migranti, spesso giustificate dalla necessità di tutelare la sicurezza nazionale e preservare l'identità culturale (Openpolis, 2022). In Francia, il Rassemblement National ha sfruttato la paura dell'immigrazione per consolidare la propria base elettorale; mentre in Italia la Lega ha adottato una retorica apertamente ostile verso i migranti. Nei Paesi Bassi, il Partij voor de Vrijheid ha proposto misure drastiche per ridurre i flussi migratori. Questi partiti spesso dipingono i migranti come minacce alla sicurezza nazionale e alla coesione sociale, alimentando un clima di paura e sfiducia. In quest'ottica, si può parlare di una vera e propria lotta per la legittimità simbolica (Bourdieu, 2006), in cui determinati gruppi politici cercano di imporre la loro visione del “migrante pericoloso” come senso comune, trasformando il

capitale simbolico negativo attribuito ad alcuni soggetti migranti in un'arma di consenso politico.

Secondo il *Ventinovesimo Rapporto sulle migrazioni 2023* della Fondazione ISMU (2023), la retorica anti-immigrazione ha portato a una crescente erosione dei diritti fondamentali per i richiedenti asilo, con l'introduzione di normative più restrittive per l'accesso ai permessi di soggiorno e al diritto d'asilo. Le associazioni per i diritti umani hanno sottolineato che le narrazioni politiche basate sulla paura contribuiscono a deumanizzare i migranti, rendendo socialmente accettabili politiche sempre più dure. In questo contesto, emergono posizioni divergenti riguardo alle politiche europee: da un lato, i sostenitori di misure rigide per la protezione dei confini; dall'altro, una significativa porzione di cittadini europei esprime insoddisfazione verso le attuali politiche migratorie dell'UE. Un sondaggio condotto su oltre 26.000 intervistati in 18 Paesi dell'Unione europea rivela che il 51% valuta negativamente le politiche migratorie dell'UE, mentre il 32% le considera in modo neutrale (Genovese e Liboreiro, 2024). Questa crescente insoddisfazione viene spesso sfruttata da movimenti populistici per promuovere agende anti-immigrazione.

Tali dinamiche confermano i meccanismi di "chiusura sociale", attraverso cui l'accesso a diritti e risorse viene regolato non solo da criteri giuridici ma anche da strategie simboliche di esclusione. Includere o escludere un soggetto migrante non significa solo controllarne l'ingresso, ma assegnargli una posizione nella gerarchia sociale europea. Fondamentale appare il ruolo della comunità internazionale e delle organizzazioni per i diritti umani, che continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel denunciare pratiche lesive e nel promuovere approcci più equi e rispettosi delle norme internazionali.

Alla luce del quadro teorico adottato in questo studio, risulta evidente che le politiche migratorie europee non possono essere comprese unicamente come dispositivi normativi o amministrativi, ma vanno lette anche come strumenti di produzione culturale, simbolica e identitaria. Esse non solo regolano l'ingresso e la permanenza delle persone, ma contribuiscono attivamente a definire chi è considerato parte legittima della comunità e chi, invece, ne viene escluso. In questo senso, ogni scelta politica in materia di migrazione è anche una forma di intervento sull'immaginario collettivo, poiché costruisce significati, alimenta rappresentazioni e rafforza specifiche gerarchie sociali. Per questo motivo, non è sufficiente

limitarsi a riformare gli strumenti giuridici: è necessario affrontare le narrazioni implicite che rendono socialmente accettabili pratiche selettive, eccezionali o discriminatorie. Decostruire tali narrazioni significa mettere in discussione la distinzione tra migranti “accettabili” e “problematici”, e riconoscere che dietro ogni classificazione si cela una visione del mondo, spesso fondata su criteri simbolici e non dichiarati.

La selettività nell'accoglienza, la differenziazione dei diritti e la delega del controllo migratorio a paesi terzi producono una stratificazione migratoria multilivello in cui i dispositivi normativi, le scelte politiche e le rappresentazioni culturali interagiscono nel definire gerarchie tra migranti, classificandoli implicitamente o esplicitamente in base a criteri di utilità economica, affinità culturale, vulnerabilità percepita o origine geopolitica.

In tale regime, il livello giuridico stabilisce in maniera apparentemente neutra i diritti e le condizioni di accesso alla protezione, ma lo fa all'interno di quadri normativi che sono plasmati da interessi politici mutevoli e da narrative pubbliche spesso orientate alla costruzione dell'alterità. Il livello politico, infatti, è dominato da decisioni che selezionano chi è considerato meritevole di tutela, influenzate da pressioni elettorali, media ostili, e dalla crescente normalizzazione del discorso securitario. Il livello simbolico, infine, agisce attraverso la produzione sociale di immagini e categorie – quali il rifugiato “buono” e il migrante “economico” – che non solo orientano il consenso, ma consolidano un immaginario in cui la protezione appare legittima solo per chi è ritenuto culturalmente affine o geopoliticamente “vicino”.

Anche il concetto di confine si trasforma: non si limita alla delimitazione fisica dello spazio, ma assume valenze morali, identitarie e normative. Si configura così un regime di confini mobili (Balibar, 2002), nel quale la soglia tra inclusione ed esclusione non è mai fissa, ma continuamente ridefinita attraverso pratiche di categorizzazione e dispositivi legali flessibili. L'esternalizzazione dei confini, che sposta fisicamente la gestione migratoria fuori dall'Europa, rappresenta l'esempio paradigmatico di questa logica, poiché disloca la responsabilità morale e giuridica, creando aree grigie in cui la tutela dei diritti umani risulta spesso sospesa.

Guardando al futuro, l'Unione europea sarà chiamata a confrontarsi con alcune sfide decisive. Dovrà, anzitutto, ripensare i propri strumenti giuridici in un'ottica di equità

sostanziale, capace di superare le forme di discriminazione simbolica che ancora attraversano molte delle sue politiche e orientarsi verso un sistema di cittadinanza migrante inclusivo e trasparente, capace di riconoscere pienamente la dignità e l'agency di ogni soggetto in movimento. Sarà poi fondamentale rafforzare i meccanismi indipendenti di monitoraggio sulle pratiche di asilo, respingimento e gestione delle frontiere, al fine di garantire il pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali. Infine, sarà necessario promuovere una trasformazione culturale più ampia, anche attraverso campagne pubbliche e programmi educativi, che contribuiscano a costruire un'immagine più realistica, complessa e non stigmatizzante del fenomeno migratorio. Solo così l'Europa potrà ambire a costruire un modello di governance delle migrazioni coerente con i suoi valori fondativi di dignità, giustizia e solidarietà.

L'esperienza dell'accoglienza dei rifugiati ucraini potrebbe rappresentare un modello per future politiche migratorie, ma ciò comporta che si superino le narrazioni politiche basate sulla paura e si promuova una maggiore consapevolezza pubblica sui benefici dell'immigrazione. Di qui, la necessità di rafforzare i meccanismi di monitoraggio e controllo delle politiche migratorie, assicurandosi che le pratiche adottate siano conformi al diritto internazionale e rispettose dei diritti umani. In ciò, la collaborazione con le organizzazioni internazionali, le ONG e la società civile può svolgere un ruolo cruciale.

Solo così sarà possibile non solo sanare le contraddizioni normative e politiche del sistema europeo, ma anche offrire una risposta coerente e solidale alle sfide globali che caratterizzano l'era delle migrazioni.

Bibliografia

- Ambrosini M. (2018). *Irregular Immigration in Southern Europe. Actors, Dynamics and Governance*. Londra: Palgrave Macmillan.
- Ambrosini M., Campomori F. (2024). *Le politiche migratorie*. Bologna: Il Mulino.
- Amnesty International (2021). *La Corte di giustizia dell'Ue respinge la legge ungherese contro le attività sull'immigrazione*. Testo disponibile all'indirizzo web:

<https://www.amnesty.it/la-corte-di-giustizia-dellue-respinge-la-legge-ungherese-contro-le-attivita-sullimmigrazione/> (20/02/2025).

- Amnesty International (2024). *Rapporto 2023-2024. La situazione dei diritti umani nel mondo*. Formigine: Infinito Edizioni.
- Balibar E. (2002). *Politics and the Other Scene*. Londra: Verso.
- Bauman Z. (1991). *Modernity and Ambivalence*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Benvenuti M. (2011). *La protezione internazionale degli stranieri in Italia*. Napoli: Jovene Editore.
- Berger P.L., Luckmann T. (1991). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Londra: Penguin Books.
- Boggini V., D'Alconzo G. (2024). Il Patto Europeo Migrazione e Asilo: un'occasione persa. *Ordine internazionale e diritti umani*, 2: 393. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2024/05/1_ONG_2_2024-1.pdf (22/02/2025).
- Bortoletto F. (2024). La Germania vuole chiudere i confini per frenare l'immigrazione. *Eunews*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.eunews.it/2024/09/10/germania-controlli-confini-migranti/> (20/02/2025).
- Bourdieu P. (2000). *La Distinction: Critique sociale du jugement*. Parigi: Les Éditions de Minuit.
- Bourdieu P. (2006). *La Noblesse d'État: Grandes écoles et esprit de corps*. Parigi: Éditions de Minuit.
- Campomori F., Ambrosini M. (2020). *Il governo dell'immigrazione in Italia. Storia, politiche e conflitti*. Bologna: Il Mulino.
- Caravale G. (2024). Il Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Act 2024 e il conflitto tra sovranità parlamentare e rule of law. *Nomos. Le attualità nel diritto*, 1: 1.
- Carbonaro G. (2023). *Germania, la nuova politica più ferrea sull'accoglienza dei migranti*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://it.euronews.com/2023/11/14/germania-la-nuova-politica-piu-ferrea-sullaccoglienza-dei-migranti> (22/02/2025).
- Castles S., De Haas H., Miller M.J. (2013). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Londra: Palgrave Macmillan.

- Cervesato L.P., Vindigni G. (2022). Guerra in Ucraina: prima applicazione della Direttiva n. 55 del 2001. *Lexacivis*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://lexacivis.com/2022/03/04/guerra-in-ucraina-prima-applicazione-della-direttiva-n-55-del-2001/> (20/02/2025).
- Chetail V., De Bruycker P., Maiani F. (2016). *Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Colombo E. (2021). La Corte di giustizia condanna (nuovamente) l'Ungheria per l'inadeguatezza della normativa sull'asilo. *Rivista Eurojus*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://rivista.eurojus.it/la-corte-di-giustizia-condanna-nuovamente-lungheria-per-linadeguatezza-della-normativa-sullasilo/> (20/02/2025).
- Consiglio d'Europa, Comitato per la Prevenzione della Tortura – CPT (2024). *Rapporto sulle condizioni di trattenimento dei migranti*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.coe.int/it/web/portal/-/anti-torture-committee-publishes-report-on-ad-hoc-vis-it-to-italy> (20/02/2025).
- Consiglio dell'Unione europea (2024). *Patto sulla migrazione e l'asilo*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-asylum-reform-pact/> (22/02/2025).
- Correra A. (2023). Protezione temporanea per la popolazione ucraina: una svolta per la politica di asilo dell'Unione europea? *Il Diritto dell'Unione europea*, 1: 0.
- Costello C. (2016). *The human rights of migrants and refugees in European law*. Oxford: Oxford University Press.
- Crescenzi A. (2022). La crisi ucraina e l'attivazione della direttiva 55/2001 sulla protezione temporanea: trattamenti preferenziali e doppi standard. *Ordine internazionale e diritti umani*, 5: 1160. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2022/12/5_Crescenzi-1.pdf (20/02/2025).
- De Haas H. (2021). A Theory of Migration: The Aspirations-Capabilities Framework. *Comparative Migration Studies*, 9, 8. DOI: 10.1186/s40878-020-00210-4.
- Di Pascale A. (2023). L'attuazione della protezione temporanea a favore degli sfollati dall'Ucraina, *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1: 2. Testo disponibile all'indirizzo

web: <https://air.unimi.it/retrieve/1976bd16-b4e6-4be7-9e9f-b6ac7ad687af/Saggio%20Di%20Pascale%20protezione%20temporanea.pdf> (15/01/2025).

EurLex (2022). *Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/temporary-protection-if-there-is-a-mass-influx-of-displaced-people.html> (21/02/2025).

FRA (2021). *Relazione sui diritti fondamentali Diritti Fondamentali*. Testo disponibile all'indirizzo web: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-fundamental-rights-report-2021-opinions_it.pdf (21/02/2025).

Frontex (2023). *Rapporto annuale 2023*. Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Documents/RapportoAnnuale2023.pdf> (21/02/2025).

Gatti M., Ott A. (2019). The EU-Turkey statement: legal nature and compatibility with EU institutional law. In Carrera S., Vara J., Strik T., a cura di, *Constitutionalising the external dimensions of EU migration policies in times of crisis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Geddes A. (2011). *International Migration*. Londra: Sage.

Geddes A., Scholten P. (2016). *The Politics of Migration and Immigration in Europe*. Londra: Sage.

Genovese V., Liboreiro J. (2024). *La politica migratoria dell'Ue non piace agli europei*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://it.euronews.com/my-europe/2024/03/25/meta-degli-europei-disapprova-la-politica-migratoria-dellue-controlli-piu-severi-alle-fron> (21/02/2025).

Germani A. (2001). Immigrazione: il modello mediterraneo. *Affari sociali internazionali*, 4: 1.

Gibney M.J. (2004). *The ethics and politics of asylum: Liberal democracy and the response to refugees*. Cambridge: Cambridge University Press.

Giordano C., Caglioti C., Nosari D. (2025). Migrazione e asilo in Germania, fra proclami e realtà. *WDR*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-colonia/il-tema/migrazione-elezioni-germania-leggi-dati-lavoro-biglietti-afd-100.html> (15/01/2025).

- Goodwin-Gill G., McAdam J. (2007). *The refugee in international law*. Oxford: Oxford University Press.
- Guild E., Costello C., Garlick M., Moreno-Lax V. (2015). Enhancing the Common European Asylum System and Alternatives to Dublin. *CEPS Paper in Liberty and Security in Europe*, 83. Testo disponibile all'indirizzo web: https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2015/09/CEPS_LSE_83_0.pdf (15/02/2025).
- Hathaway J.C. (2005). *The rights of refugees under international law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hollifield J.F., Martin P.L., Orrenius P.M. (2014). *Controlling Immigration: A Global Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Human Rights Watch (2023). *World Report 2023: Italia*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.hrw.org/world-report/2023> (15/01/2025).
- Human Rights Watch (2024a). *World Report 2024: Rwanda*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/rwanda> (15/01/2025).
- Human Rights Watch (2024b). *Poland: Brutal pushbacks at Belarus Border*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.hrw.org/news/2024/12/10/poland-brutal-pushbacks-belarus-border> (16/01/2025).
- Hyndman J. (2000). *Managing Displacement: Refugees and the Politics of Humanitarianism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- İneli-Ciğer M. (2016). Time to Activate the Temporary Protection Directive. *European Journal of Migration and Law*, 18, 1: 1. DOI: 10.1163/15718166-12342088.
- İneli-Ciğer M. (2022). 5 Reasons Why: Understanding the reasons behind the activation of the Temporary Protection Directive in 2022. *EU Immigration and Asylum Law and Policy*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://eumigrationlawblog.eu/5-reasons-why-understanding-the-reasons-behind-the-activation-of-the-temporary-protection-directive-in-2022/> (14/02/2025).
- Internazionale (2015). Come funziona il diritto d'asilo in Ungheria. *Internazionale*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.internazionale.it/notizie/2015/09/07/diritto-asilo-ungheria#:~:text=I%20rifugiati%20in%20Ungheria%20possono,a%20disposizione%20degli%20alloggi%20popolari> (14/01/2025).

- ISMU Fondazione (2023). *Ventunesimo rapporto sulle migrazioni 2023*. Milano: FrancoAngeli. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.ismu.org/ventunesimo-rapporto-sulle-migrazioni-2023/> (14/01/2025).
- Jacqué P. (2024). Why are European leaders obsessed with immigration? *Le Monde*, 6 ottobre. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/10/06/europe-s-obsession-with-immigration_6728398_4.html (15/02/2025).
- King R. (2010). *The Atlas of Human Migration: Global Patterns of People on the Move*. Londra: Earthscan.
- King R., Kuschminder K. (2022). *Handbook of Return Migration*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Lanotte M. (2024). Il regolamento (UE) 2024/1349: l'ultimo tassello della 'procedura di frontiera' previsto dal Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. *Quaderni AISDUE*, 4. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2024/12/Post-Miriana-Lanotte.pdf> (15/02/2025).
- Lavenex S. (2006). Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control. *West European Politics*, 29, 2: 329. DOI: 10.1080/01402380500512684.
- Luhmann N. (1995). *Social Systems*. Stanford: Stanford University Press.
- Manning P. (2013). *Migration in World History*. Londra: Routledge.
- Migration Policy Institute (MPI) (2023). *Top 10 Migration Issues of 2023*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.migrationpolicy.org/programs/migration-information-source/top-10-migration-issues-2023?utm> (14/02/2025).
- Mole N., Meredith C. (2010). *Asylum and the European Convention on Human Rights*. Strasburgo: Council of Europe Publishing.
- Morgese G. (2022). L'attivazione della protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina: Old but Gold?. *BlogDUE*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.aisdue.eu/giuseppe-morgese-lattivazione-della-protezione-temporanea-per-gli-sfollati-provenienti-dallucraina-old-but-gold/> (16/01/2025).
- Morris L. (2002). *Managing migration: Civic stratification and migrants' rights*. Londra: Routledge.

- Openpolis (2022). *Oltre i muri, oltre i mari: l'Europa che si difende a est e sud dai migranti. In cammino verso una vita migliore*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.openpolis.it/esercizi/in-cammino-verso-una-vita-migliore/> (14/01/2025).
- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM (2024). *30° Rapporto sulle migrazioni*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.ismu.org/30-rapporto-sulle-migrazioni-2024/> (14/01/2025).
- Parkin F. (1979). *Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique*. New York: Columbia University Press.
- Parlamento europeo (2022). *Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52022IP0136> (14/01/2025).
- Pécoud A., de Guchteneire P. (2007). *Migration Without Borders: Essays on the Free Movement of People*. Oxford: Berghahn Books.
- Peers S. (2016). *EU Justice and Home Affairs Law: Volume II: EU Immigration and Asylum Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Pichler E. (2023). La Germania vuole diventare attrattiva! La nuova legge sulla immigrazione e il disegno di legge sulla cittadinanza. *Neodemos*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.neodemos.info/2023/06/23/la-germania-vuole-diventare-attrattiva-la-nuova-legge-sulla-immigrazione-e-il-disegno-di-legge-sulla-cittadinanza/> (15/02/2025).
- Porchia M. (2022). L'attuazione della Direttiva 55/2001 sulla protezione temporanea: verso un nuovo concetto di solidarietà? *AdiM Blog, Analisi&Opinioni*, marzo. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2022/03/SodaPDF-processed-4-2.pdf> (14/01/2025).
- Said E.W. (1978). *Orientalism*. New York: Pantheon Books.
- Schiavone G. (2022a). Sì alla protezione temporanea. Bene l'accoglienza, ma profugo afgano vale meno di uno ucraino. *Il Riformista*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.ilriformista.it/bene-laccoglienza-ma-profugo-afghano-vale-meno-di-uno-ucraino-283843/> (15/01/2025).

- Schiavone G. (2022b). La triste storia della Direttiva europea che dà protezione agli ucraini in fuga. *Altresconomia*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://altresconomia.it/la-triste-storia-della-direttiva-europea-che-da-protezione-agli-ucraini-in-fuga/> (16/01/2025).
- Sciortino G. (2000). Toward a Political Sociology of Entry Policies: Conceptual Problems and Theoretical Proposals. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 26, 2: 213.
- Scissa C. (2022a). La protezione temporanea per le persone in fuga dall'Ucraina in Ue e in Italia: alcuni profili critici. *Questione Giustizia*, 1. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-protezione-temporanea-per-le-persone-in-fuga-dall-ucraina-in-ue-e-in-italia-alcuni-profili-critici> (12/01/2025).
- Scissa C. (2022b). On the State's duty to protect anyone fleeing Ukraine (and other conflict zones). *EUBlog*. Testo disponibile all'indirizzo web: [https://www.eublog.eu/articolo/34962/On-the-State's-duty-to-protect-anyone-fleeing-Ukraine-\(and-other-conflict-zones\)/Scissa](https://www.eublog.eu/articolo/34962/On-the-State's-duty-to-protect-anyone-fleeing-Ukraine-(and-other-conflict-zones)/Scissa) (attualmente non disponibile).
- Segreteria di Stato della migrazione – SEM (2024). *Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/international-rueckkehr/kollab-eu-efta/eu-migrations-asylpakt.html> (12/01/2025).
- Servizio europeo per l'azione esterna (2024). *Piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l'asilo*. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C, 4 dicembre. Testo disponibile all'indirizzo web: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC_202407063 (12/01/2025).
- Simmel G. (2009). *Sociologia. Indagini sulle forme della socializzazione*. Milano: Edizioni di Comunità.
- Skordas A. (2016). Temporary Protection Directive 2001/55/EC. In Thym D., Hailbronner K., a cura di, *EU Immigration and Asylum Law. A Commentary*. München-Oxford-Baden-Baden: C.H. Beck/Hart/Nomos.
- Spinelli S. (2023). La guerra ai migranti sul confine tra Polonia e Bielorussia. *Monitor*, 11. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.monitor-italia.it/la-guerra-ai-migranti-sul-confine-tra-polonia-e-bielorussia> (14/01/2025).
- The Times (2024). Germany's move to curb migration ripples across EU. *The Times*, 11 settembre.

- Triandafyllidou A. (2018). *Handbook of Migration and Globalisation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Venturini A. (2001). *Le migrazioni e i paesi sudeuropei. Un'analisi economica*. Torino: UTET Università.
- Weber M. (2015). *Economia e società*. Milano: Edizioni di Comunità.
- Wimmer A., Glick Schiller N. (2002). Methodological nationalism and beyond. *Global Networks*, 2, 4: 301. DOI: 10.1111/1471-0374.00043.